

Protocollo n.

in data:

Alla Regione Abruzzo
Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

e, p.c.

Alla ditta DI GIACINTO S.r.l.
digiacinto@legalmail.it

All'ARTA Distretto di Teramo
dist.teramo@artaabruzzo.it

OGGETTO: Autodemolizione DI GIACINTO S.r.l. – Istanza di variante sostanziale alla D.D. n. DPC026/153 del 01.07.2021 volturata con D.D. n. DPC026/196 del 05/08/2021. **Codice SGR: AU-TE-021.** Parere.

In riferimento alla nota regionale del 19.04.2023, acquisita al protocollo dell'Ente in pari data al n. 9509:

- vista la richiesta di variante sostanziale di cui in oggetto consistente in:
 - Accorpamento Area AUA (messa in riserva rifiuti non pericolosi)
 - Inserimento nuova area x attività di autodemolizione (Ampliamento)
 - Inserimento operazioni di recupero rifiuti non pericolosi e pericolosi
 - Potenziamento attività di autodemolizione da 4.680 VFU a 9.600 VFU = 32 veicoli al giorno su 4 postazioni (isole di bonifica)
- visionata la documentazione pubblicata da codesto Servizio;

si esprime parere favorevole all'istanza di variante nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

ATTIVITA' di AUTODEMOLIZIONE

- la gestione dell'impianto deve essere effettuata nel completo rispetto del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i.;
- le operazioni di messa in sicurezza dei VFU, ex art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., devono essere effettuate entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo fuori uso, anche qualora lo stesso non sia stato ancora cancellato dal PRA;
- le operazioni di messa in sicurezza dei veicoli devono essere effettuate secondo le modalità e prescrizioni di cui al punto 5.1 dell'allegato I al D.Lgs. 209/2003 e s.m.i.;
- l'attività di demolizione può essere effettuata solo a conclusione della messa in sicurezza del veicolo, la stessa deve essere eseguita con le modalità di cui al punto 6 dell'allegato I al D.Lgs. 209/2003 e s.m.i.;
- i veicoli messi in sicurezza da pressare possono essere sovrapposti per

un'altezza massima pari a 5 (cinque) metri;

- i pacchi dei veicoli pressati possono essere sovrapposti fino ad un'altezza massima pari a 5 (cinque) metri;
- gli accumulatori rimossi non possono essere commercializzati e devono essere gestiti come rifiuti;
- per i rifiuti costituiti da accumulatori devono essere rispettate le disposizioni di cui al D. Lgs. 20.11.2008 n. 188;
- l'impianto deve essere dotato dei presidi di cui al D.M. 24.01.2011 n. 20;
- l'impianto deve disporre di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali;
- ai fini del recupero di gas fluorurati a effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, l'impresa e la persona addetta, devono essere sempre in regola con gli obblighi di cui al D.P.R. 146/2018;
- i gas fluorurati recuperati dai VFU devono essere gestiti come rifiuti e avviati a recupero, rigenerazione o smaltimento;
- l'impianto deve essere dotato di appositi serbatoi per lo stoccaggio separato dei liquidi e dei fluidi derivanti dal VFU, quali: carburante, olio motore, olio del cambio, olio della trasmissione, olio idraulico, liquido di raffreddamento, antigelo, liquido dei freni, fluidi dei sistemi di condizionamento e altri fluidi o liquidi contenuti nel VFU;
- i serbatoi di cui al punto precedente devono possedere le caratteristiche di cui ai punti 4.1 – 4.2 – 4.3 - 4.4 dell'allegato I al D.Lgs. 209/2003 e, relativamente alla capacità del/i bacino/i di contenimento, devono rispettare il disposto di cui al punto 4.5 del succitato allegato;
- per la rimozione degli articoli pirotecnici per autoveicoli (air – bags) devono essere sempre rispettate le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, dell'art. 8 del D.M. 101/2016;
- i settori di trattamento, di deposito di parti di ricambio e di stoccaggio dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di apposita copertura;
- deve essere sempre preservata la viabilità all'interno dell'impianto;
- le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo derivanti dal trattamento del veicolo fuori uso possono essere cedute solo agli esercenti attività di autoriparazione ai fini del riutilizzo;
- i componenti reimpiegati nel mercato dei ricambi devono essere matricolati;
- deve essere garantita la tracciabilità delle parti di ricambio poste in commercio, con l'indicazione sui documenti di vendita delle matricolazioni;
- all'interno dell'impianto è consentita esclusivamente la presenza degli addetti ai lavori, gli utenti devono sostare esclusivamente in aree agli stessi riservate o nei pressi degli uffici.

ACCORPAMENTO AREA AUA _ Messa in riserva e Recupero rifiuti non pericolosi

- le aree di stoccaggio dei rifiuti devono essere dotate di cartellonistica con indicati i codici EER ivi depositati,, devono essere opportunamente evidenziate con segnaletica orizzontale volta a delimitare opportunamente l'estensione delle stesse, tali aree devono inoltre essere dotate di dispositivi che consentano di individuare istantaneamente l'altezza dei cumuli o degli accatastamenti;
- i rifiuti devono essere stoccati per categorie omogenee (EER);

- I quantitativi di rifiuti in entrata stoccati nell'impianto non devono essere in nessun caso superiori alla capacità istantanea di stoccaggio prevista per ogni macro famiglia;
- I rifiuti derivanti da operazioni di recupero devono essere identificati di norma con i codici EER del capitolo 1912 dell'allegato D parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- per i rifiuti in ingresso all'impianto e contraddistinto dai EER XXXX99, nel registro di carico e scarico, nello spazio riservato alle annotazioni, deve essere indicata la descrizione del rifiuto;
- per i rifiuti costituiti da RAEE devono essere rispettate le disposizioni di cui al D. Lgs. 14/03/2014, n. 49;
- per i rifiuti derivanti dalle attività svolte sui RAEE ed identificati con EER 120216, nel registro di c/s, nello spazio riservato alle annotazioni deve essere indicato il tipo di componente;
- per l'operazione di recupero R4 dei rifiuti costituiti da ferro, acciaio, alluminio e sue leghe, rame e sue leghe, è necessario il possesso delle certificazioni di cui all'art. 6, comma 5, Reg. (CE) 333/2011 e art. 5, comma 5, Reg. (CE) 715/2013;
- l'operazione di recupero R3 effettuata sui rifiuti costituiti da plastiche deve condurre all'ottenimento di materiali conformi alle specifiche UNIPLAST – UNI 10667;
- l'operazione di recupero R4 per i metalli diversi da quelli di cui ai punti precedenti, deve condurre all'ottenimento di materiali conformi alle specifiche UNI ed EURO;
- la ditta dovrà conservare per almeno 5 anni dalla data di effettuazione copia dei certificati di conformità dei prodotti;
- all'entrata in esercizio dell'impianto, la ditta dovrà inviare al SUAP territorialmente competente istanza di revoca dell'A.U.A..

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
Ing. Francesco Ranieri (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa